

Studio Mantovani & Associati s.s.
Consulenza Aziendale
Commerciale e tributaria

Partners associati:

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:

Arveti D.ssa Nives
Camprotrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015
per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev.006



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2023 n. 05

BOLLA DOGANALE ELETTRONICA

GUIDA PER L'IMPORTAZIONE

GESTIONE DOCUMENTI –

DICHIARAZIONI DOGANALI

In relazione alle nostre precedenti circolari n. 61 e n. 29 entrambe del 2022 ricordiamo a tutte le Aziende che a decorrere dal mese di dicembre 2022 è definitivamente entrata in vigore la normativa “bolle doganali elettroniche”.

Si ricorda infatti che le disposizioni di riforma del sistema delle dichiarazioni doganali è entrato in vigore il 9 giugno 2022, ma per effetto di difficoltà di funzionamento era stato temporaneamente sospeso.

Con la **soppressione** del documento amministrativo unico (**DAU**) come mezzo di documentazione delle importazioni di beni. A partire dallo scorso 30 novembre, infatti, è stato infatti dismesso il messaggio “IM” nelle bollette doganali di importazione (avviso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 511592 dell’11 novembre 2022).

Nelle dichiarazioni doganali, è divenuto obbligatorio l’utilizzo dei nuovi **messaggi elettronici “H”**, come previsto dalla nuova versione del sistema AIDA.

Per le importazioni effettuate con i messaggi “H”, è rilasciato un **prospetto di riepilogo** ai fini contabili (fac-simile allegato alla presente circolare).

Per quanto sopra, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in sede di importazione di beni (evidentemente da paesi extracomunitari) è necessario avere a disposizione la “bolla doganale elettronica” il sopra menzionato prospetto di riepilogo. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 417/2022, ha confermato che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA all’importazione è possibile solo con l’annotazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72, rispettivamente:

- della bolletta doganale, qualora l’importazione sia stata effettuata con il “vecchio” messaggio “IM”;
- del c.d. “prospetto di riepilogo ai fini contabili”, per le importazioni effettuate con i messaggi “H”.

Il prospetto di riepilogo assume, dunque, il ruolo di unico documento rilevante in ambito IVA.

Il download, da parte degli operatori economici è possibile accedendo al servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

La procedura di accreditamento sull’area riservata, per le persone giuridiche, è riservata al rappresentante legale o al gestore incaricato sui servizi telematici presso l’Agenzia delle Entrate (Entratel) o al gestore MAU incaricato.

Gli importatori possono, altresì, accedere al servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, in sola consultazione, per visualizzare il prospetto di riepilogo, nell’ottica degli adempimenti IVA. È, però, necessaria una specifica autorizzazione, che si ottiene mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la possibilità, eventualmente, di delegare altre persone fisiche ad accedere a tale servizio.

In riferimento a tale procedura si trasmette in allegato guida operativa dell’ADM per la gestione documenti.

Si invitano le aziende, almeno in questa prima fase di gestione della documentazione “elettronica”, a chiedere ai propri spedizionieri se riescono a fornire il suddetto prospetto (scaricato dal portale sopra indicato) prestando l’attenzione che il documento **NON RIPORTI** (generalmente in basso a sinistra) la dicitura “copia di cortesia”, che in tal caso non è utilizzabile per le registrazioni IVA e la detrazione della relativa imposta.

Delicata è anche la gestione delle operazioni di importazione che si pongono “a cavallo d’anno”.

Per quanto attiene al profilo temporale, è da ricordare che, così come avviene per le fatture di acquisto, anche per le bollette doganali il *dies a quo* da cui decorre il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA coincide con il momento in cui in capo all’importatore si verifica la **duplice condizione**: che l’imposta sia divenuta esigibile e che si sia in possesso del documento di acquisto.

Sebbene originariamente la modifica normativa (art. 2 del DL 50/2017) fosse riferita alle “bollette doganali”, con l’introduzione dei messaggi “H”, ai fini del possesso del documento che legittima la detrazione IVA, il termine iniziale dovrà ragionevolmente essere riferimento al momento in cui **viene generato il prospetto contabile** da parte dell’importatore.

Nel caso in cui la dichiarazione doganale sia stata accettata a dicembre 2022, anche se il prospetto contabile è generato nei primi giorni del 2023 e annotato nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72, non dovrebbe comunque essere consentito imputare l’imposta detraibile nel mese di dicembre, se si considera il principio di cui all’art. 1 del DPR 100/98 che, come detto, esclude “i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Analogamente nel caso in cui la dichiarazione doganale sia stata accettata a dicembre 2022 ed anche se il prospetto contabile sia stato generato nel mese di dicembre 2022, la detrazione dell’IVA deve avvenire nel mese di dicembre o differita al 2023 ma a condizione che il documento venga registrato su registro sezionale *ad hoc* e l’Iva imputata – per competenza – nell’anno 2022 in sede di compilazione della dichiarazione IVA.

In buona sostanza il comportamento da tenere deve essere allineato alle consuete modalità di contabilizzazione delle fatture elettroniche ed alla conseguente modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
Dr. Sergio Mantovani